

ALLEGATO

BANDO DI GARA APPROVATO CON DELIBERA N. 823/00/CONS

1. *Amministrazione aggiudicatrice*

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Centro Direzionale, Is.B5, 80143 - Napoli
Tel. 081-7507720 Fax 081-7507621

2. *Categoria di servizio e oggetto*

Licitazione privata per l'aggiudicazione di servizi categoria 11, CPC 865, 866, con procedura accelerata.

Oggetto: attività di assistenza all'Autorità nella procedura di assegnazione delle frequenze e delle relative licenze per i sistemi punto-multipunto, di cui alla delibera 822/00/CONS del 22/11/2000.

In particolare assistenza per:

predisposizione, entro quattro settimane dal conferimento dell'incarico, dello schema bando di gara;

predisposizione del manuale con modalità di conduzione gara;

svolgimento delle attività per l'espletamento della gara fino al rilascio delle licenze individuali, inclusa fornitura, comprensiva di installazione, e assistenza, degli strumenti informatici necessari.

Il corrispettivo risultante all'esito dell'aggiudicazione è posto a carico degli aggiudicatari della gara per le frequenze dei sistemi punto-multipunto e sarà accreditato entro 30 giorni dal compimento dell'incarico.

3. *Luogo prestazione.*

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e/o altre sedi da questa indicate.

4. *Riferimenti normativi*

Legge 249/97, decreto del Presidente della Repubblica 318/97, decreto ministeriale 25/11/97 e modificazioni, delibera 822/00/CONS, decreto legislativo 157/95, direttiva 97/52/CE.

5. *Divisione in lotti.*

No

6. *Varianti.*

No.

7. *Termine ultimo completamento servizio.*

Otto mesi dalla stipula del contratto.

8. *Forma giuridica aggiudicatario*

Ammessi persone giuridiche e raggruppamenti di imprese ex decreto legislativo 157/95, articolo 11.

9. *Motivazione procedura accelerata.*

Urgenza dell'avvio del processo finalizzato al rilascio delle licenze per l'implementazione dei sistemi punto-multipunto e quindi al rapido sviluppo della liberalizzazione e della concorrenza soprattutto nel mercato dell'accesso locale.

10. *Modalità ricezione domanda*

a) *Termine ultimo*

Ore 12:00 del 05/02/2001.

b) *Indirizzo.*

Vedi punto 1, specificando "Dipartimento Regolamentazione"

c) *Lingua.*

Italiano.

11. *Termine ultimo spedizione inviti a presentare offerte.*

Entro 3 settimane dall'approvazione elenco soggetti qualificati da parte Autorità.

12. *Forme di garanzie richieste.*

Cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione bancaria/assicurativa o nelle altre forme previste dalla legge, quantificata in 51.645,69 Euro (100 milioni ITL).

Cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario del 10% importo contrattuale, rilasciata alla stipula del contratto.

Le cauzioni devono essere azionabili a prima richiesta, senza beneficio escussione preventiva debitore principale.

13. *Informazioni su prestatori servizi obbligatorie nella domanda.*

a) certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 157/95, articolo 12;

b) dichiarazioni bancarie attestanti potenzialità economico/finanziarie del concorrente;

dichiarazione di:

c) non trovarsi in conflitto di interessi relativamente all'espletamento dell'incarico,

d) impegno, se aggiudicatario, ad abbandonare incarichi in corso con concessionari/licenziatari dei servizi di telecomunicazioni in Italia e a non assumerne ulteriori in progetti o attività affini al settore oggetto di gara, durante l'esecuzione dell'appalto e per sei mesi successivi alla sua conclusione;

e) aver svolto nel triennio 1997-1999 servizi di consulenza aziendale nel settore delle telecomunicazioni assimilabili a quelli oggetto di gara per corrispettivo complessivo non inferiore a 1.549.370,7 Euro (3 miliardi ITL); per ciascun servizio indicare oggetto, data inizio, conclusione, corrispettivo;

f) avere un fatturato globale per servizi di consulenza aziendale, inclusi quelli alla lettera e), per il triennio 1997-1999, non inferiore a 10.329.137,98 Euro (20 miliardi ITL), anche in forma associata a condizione che almeno un associato raggiunga il fatturato globale per i medesimi servizi non inferiore a 5.164.568,99 Euro (10 miliardi ITL); per ciascun servizio indicare oggetto, committente, data inizio, conclusione, corrispettivo;

g) eventuali incarichi di consulenza nell'anno 2000, specificando quelli in corso, indicando oggetto, committente, data inizio, conclusione prevista, corrispettivo.

14. *Criteri aggiudicazione appalto.*

Ex decreto legislativo 157/95, articolo 23, comma 1, lettera b, in ordine decrescente di priorità:

a) qualità del gruppo di lavoro (idoneità qualitativa/quantitativa risorse offerte);

b) prezzo dell'offerta;

c) qualità approccio tecnico, modalità esecuzione, tempistica attività.

15. *Altre informazioni.*

Le domande dovranno essere contenute in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con dicitura "Selezione *advisor* per gara aggiudicazione licenze sistemi punto-multipunto".

I termini e le disposizioni del presente bando sono vincolanti pena l'inammissibilità della domanda.
L'offerente è vincolato all'offerta per 180 giorni.

Indicare un riferimento e/o fax per eventuale contatto ex decreto legislativo 157/95, articolo 16.

La delibera di approvazione del bando è su www.agcom.it

16. *Data invio bando alla GUCE*

___/01/2001

17. *Data ricevimento bando da parte GUCE*

___/01/2001

L'Autorità si riserva applicazione articolo 7, comma 2, decreto legislativo 157/95 in caso ripetizione servizi analoghi da parte aggiudicatario.

Napoli, _____ 2001

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 895/00/CONS del 20 dicembre 2000

Assegnazione temporanea di frequenze nella banda GSM 1800

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2000, n. 301

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2000, in particolare nella prosecuzione;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 20 marzo 1998, "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 25 marzo 1998, n. 113, "Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze" ed, in particolare, gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 1° aprile 1998, "Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998, che assegna frequenze GSM a 900 Mhz e CSM a 1800 Mhz agli operatori Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni;

Vista la propria delibera n. 20/99 del 22 marzo 1999, "Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1999;

Visto il bando di gara per il rilascio di una licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 della durata di 15 anni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 121, del 26 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999 "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione delle frequenze", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999;

Vista la propria delibera n. 339/99 del 6 dicembre 1999, "Modifica del termine per la determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di frequenze per il GSM 1800 fissato dalla delibera n. 69/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, che approva il piano di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 289/00/CONS del 24 maggio 2000, "Misure in materia di assegnazione di frequenze nella banda GSM", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della Programmazione Economica, del 12 luglio 2000, "Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 14 dicembre 2000 con il quale sono state apportate modifiche al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze per i sistemi radiomobili GSM 1800;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(95)03 del 1 dicembre 1995 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili GSM (DCS) 1800;

Considerato che il mercato nazionale dei servizi di comunicazioni mobili ha subito un'evoluzione della dinamica competitiva tale da mutare il quadro di riferimento posto alla base del Provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998 e della delibera dell'Autorità n. 69/99, in relazione ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze GSM;

Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici hanno auspicato, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'utilizzo, da parte dell'Autorità stessa, in sede di assegnazione delle ulteriori risorse di spettro, di criteri flessibili tali da assicurare il rispetto dei principi di equità, proporzionalità e non discriminazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che i gestori dei sistemi radiomobili pubblici GSM presenti da più tempo sul mercato hanno richiesto, nel corso delle audizioni tenute presso l'Autorità, l'assegnazione urgente di ulteriori bande di frequenze GSM al fine di risolvere il problema derivante dalla congestione di rete dovuta all'elevato traffico per unità di banda;

Considerato che il decreto ministeriale del 20 marzo 1998 definisce la progressiva riduzione della banda di frequenze assegnata al TACS, fino alla sua completa cessazione al più tardi entro il 31 dicembre 2005;

Considerato che la delibera dell'Autorità n. 69/99, all'articolo 10, comma 1, prevede che l'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2000, accerti periodicamente le esigenze del sistema GSM su banda 900 Mhz e stabilisca la progressiva riduzione delle frequenze utilizzate dal sistema radiomobile TACS, e che l'Autorità ritenga quindi opportuno procedere all'avvio di un apposito procedimento istruttorio in merito;

Considerato che il provvedimento di variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 14 dicembre 2000 del Ministero delle comunicazioni prevede la anticipata destinazione al servizio GSM, a partire dal 1° gennaio 2001, delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz e l'allocazione ulteriore al GSM di altre porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1800 Mhz (1715 - 1740 Mhz e 1810 - 1835 Mhz), della quale un primo blocco di 2x5 Mhz entro il 2001;

Considerato che la suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, all'articolo 1, comma 2, prevede il coordinamento su base non interferenziale del servizio radiomobile pubblico GSM con i servizi fissi e mobili svolti dal Ministero della difesa, che potranno operare fino al 31 dicembre 2001, nella banda 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz;

Considerato che, ai sensi della suddetta variazione al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, sia l'anticipata destinazione al 1° gennaio 2001 al servizio pubblico radiomobile GSM delle porzioni di spettro radioelettrico nella banda 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz, sia la destinazione entro il 2001 allo stesso servizio della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 Mhz da reperire nella banda 1715 - 1740 Mhz e 1810 - 1835 Mhz, sono disciplinate dal regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;

Considerato che ai fini della determinazione della porzione di spettro radioelettrico da 2x5 Mhz da reperire nella banda 1715 - 1740 Mhz e 1810 - 1835 Mhz, la soluzione più efficiente tra le diverse ipotesi risulta essere quella che prevede che essa sia costituita dalla banda 1735 - 1740 Mhz e 1830 - 1835 Mhz in quanto immediatamente contigua al resto della banda destinata al servizio radiomobile GSM;

Considerato che, allo stato, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 Mhz e 1800 Mhz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, è il seguente:

OPERATORE/ SISTEMA	TAC S 900	GSM 900	GSM 1800	TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città	TOTALE GSM 16 maggiori città
Tim	12	8.4 + 3 ⁽¹⁾	5	13.4	16.4
Omnitel		8.4 + 2 ⁽²⁾	5	13.4	15.4
Wind		5 ⁽³⁾	10	15	10
Blu			10	10	10

NOTE

I dati sono in Mhz accoppiati

(¹) 3 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(²) 2 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(³) 5 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città

Considerato che:

a) il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 dispone che l'ampiezza minima di spettro sull'intero territorio nazionale assicurata ad un gestore dei sistemi radiomobili pubblici GSM a partire dal 1° gennaio 2002 sia fissata in 14.8 Mhz complessivi nelle bande 900 Mhz e 1800 Mhz;

b) l'articolo 2 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede che sia comunque assicurata l'assegnazione di almeno 14.8 Mhz lordi sul territorio nazionale al gestore di sistemi radiomobili pubblici all'aggiudicatario della gara per l'assegnazione della licenza al terzo gestore nazionale, poi risultato Wind Telecomunicazioni;

c) l'articolo 3 del provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998, prevede la possibilità di assegnazione di 5 Mhz lordi sull'intero territorio nazionale ai due concessionari dei sistemi radiomobili pubblici, a valere sulle frequenze nella banda GSM 1740 - 1755 Mhz e 1835 - 1850 Mhz;

d) la delibera n. 20/99 e il bando di gara per l'assegnazione della licenza al quarto gestore nazionale e la relativa licenza individuale, in coerenza con quanto richiamato al punto a), prevede l'assegnazione, oltre alla dotazione iniziale di 10 Mhz, di 5 Mhz sull'intero territorio nazionale, entro il 1° gennaio 2002.

e) nell'ambito del procedimento istruttorio si è evidenziata l'urgenza di destinare nuove risorse spettrali ai sistemi radiomobili pubblici GSM, nell'interesse sia dei gestori presenti da più tempo sul mercato sia degli altri gestori, i quali beneficiano di misure pro-competitive, tra le quali il *roaming*, che hanno un impatto anche sull'utilizzo delle risorse dei gestori concedenti, nonché nell'interesse dei gestori nuovi entranti con licenza per i sistemi mobili di terza generazione, per il *roaming* previsto dalla delibera n. 388/00/CONS;

f) si è constatato, all'esito dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali previsto dalla delibera n. 289/00/CONS, un aumento esponenziale del numero di utenti a fronte di una disponibilità delle risorse frequenziali dei gestori nazionali nettamente inferiore alla media europea, (così come evidenziato nelle premesse, alla tabella n.4, della delibera n. 544/00/CONS), si rende necessario ed indifferibile, al fine di garantire agli utenti una adeguata qualità del servizio e l'introduzione di nuovi servizi, al pari di quanto possibile negli altri paesi europei, una urgente assegnazione delle frequenze che tenga conto delle accertate esigenze;

g) l'Autorità, con la delibera n. 289/00/CONS, ha deciso di stabilire entro il 30 giugno 2001 le condizioni regolamentari relative all'assegnazione delle frequenze GSM, prevedendo altresì che, per il 2001, tenendo conto dell'anticipata liberazione dello spettro radioelettrico destinato ai sistemi radiomobili pubblici

GSM da parte del Ministero della difesa, e nelle more della suddetta revisione del quadro normativo e della razionalizzazione dell'uso dello spettro stesso, si possa provvedere ad assegnazioni temporanee;

Considerato che, con le misure di assegnazione temporanea che l'Autorità intende adottare nel presente provvedimento, lo schema di assegnazione delle frequenze nelle bande a 900 Mhz e 1800 Mhz destinate ai sistemi radiomobili pubblici, come banda lorda, risulta essere, nel corso del 2001, il seguente:

OPERATORE SISTEMA	TAC S 900	GSM 900	GSM 1800 attuale	GSM 1800 temporaneo	TOTALE GSM nazionale escluse 16 maggiori città	TOTALE GSM 16 maggiori città
Tim	12	8.4 + 3 ⁽¹⁾	5	5	18.4	21.4
Omnitel		8.4 + 2 ⁽²⁾	5	5	18.4	20.4
Wind		5 ⁽³⁾	10	5 ⁽⁴⁾	15	15
Blu			10	5 ⁽⁵⁾	15	15

NOTE

I dati sono in Mhz accoppiati

L'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è temporanea e valida fino al 31 dicembre 2001.

(¹) 3 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(²) 2 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(³) 5 Mhz (a 900 Mhz) sono assegnati solo fuori dalle 16 maggiori città

(⁴) 5 Mhz (a 1800 Mhz) sono assegnati solo nelle 16 maggiori città

(⁵) a partire dalla effettiva liberazione

Considerato che l'Autorità, nel corso dell'anno 2001, intende completare le attività necessarie ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle bande di spettro a 900 Mhz e a 1800 Mhz riservate ai sistemi radiomobili, con l'obiettivo di ottenere una distribuzione dello spettro più efficiente nell'interesse dell'utenza e di un equilibrato sviluppo della concorrenza, mediante una revisione delle procedure di assegnazione utilizzando criteri equi, proporzionali e non discriminatori, ispirati all'utilizzo efficiente dello spettro, alla promozione dell'innovatività ed alla tutela dell'utenza;

Considerato che ciascun gestore assegnatario delle frequenze ai sensi del presente provvedimento è tenuto al pagamento in favore del Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113, dei contributi previsti dalla vigente normativa nonché di quelli che saranno stabiliti dall'Autorità, anche con riferimento alle frequenze oggetto della presente assegnazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

Ritenuto di non assegnare, con il presente provvedimento, una porzione di spettro pari a 5 Mhz al di fuori delle 16 maggiori città, all'interno dello spettro destinato al servizio radiomobile pubblico GSM e liberabile a partire dal 1° gennaio 2001 con la previsione che i servizi svolti dal Ministero della difesa potranno operare su base di non interferenza fino al 31 dicembre 2001, anche al fine di favorire la progressiva liberazione delle utilizzazioni del Ministero della difesa nonché per aumentare le opzioni possibili in vista della manovra di riordino delle frequenze 900 e 1800 Mhz;

Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM nell'ambito del procedimento istruttorio finalizzato alla determinazione dei valori ponderali da attribuire ai criteri per l'assegnazione di nuove frequenze nella banda GSM 1800;

Sentiti i gestori dei servizi radiomobili pubblici GSM in merito alle misure relative alla determinazione dei contributi per l'uso delle risorse scarse, in particolare per lo spettro di frequenze destinato al servizio radiomobile GSM;

Visti i risultati dell'accertamento tecnico sull'effettivo utilizzo delle risorse frequenziali assegnate a ciascun attuale gestore del servizio radiomobile, avviato a seguito della delibera n. 289/00/CONS;

Udita la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) "banda lorda": porzione di spettro radioelettrico comprensiva dei canali eventualmente necessari per la protezione dalle interferenze generate dall'utilizzo delle porzioni di spettro contigue;

b) "16 maggiori città": le città italiane incluse nel seguente elenco: Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Taranto, Trieste, Verona.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

3. Tutte le porzioni di spettro indicate nel presente provvedimento si intendono accoppiate, cioè formate da una porzione utilizzata per le comunicazioni dal terminale mobile alla rete e da una porzione, della medesima ampiezza, utilizzata per le comunicazioni dalla rete al terminale mobile.

Art. 2.

Assegnazione temporanea delle frequenze

1. A partire dal 1° gennaio 2001, previo coordinamento con il Ministero della difesa per l'utilizzo delle bande di frequenza GSM 1800 da 1740 a 1755 Mhz e da 1835 a 1850 Mhz, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici:

a) Telecom Italia Mobile: 24 canali, dal canale 712 al canale 735, corrispondenti alle frequenze da 1750.1 Mhz a 1754.9 Mhz e da 1845.1 Mhz a 1849.9 Mhz, su tutto il territorio nazionale;

b) Omnitel Pronto Italia: 24 canali, dal canale 687 al canale 710, corrispondenti alle frequenze da 1745.1 Mhz a 1749.9 Mhz e da 1840.1 Mhz a 1844.9 Mhz, su tutto il territorio nazionale;

c) Wind Telecomunicazioni: 24 canali, dal canale 662 al canale 685, corrispondenti alle frequenze da 1740.1 Mhz a 1744.9 Mhz e da 1835.1 Mhz a 1839.9 Mhz, solo nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città.

2. A far data dalla effettiva disponibilità, previo coordinamento con il Ministero della difesa, è autorizzato l'uso temporaneo dei seguenti canali radio da parte dei gestori dei sistemi radiomobili pubblici BLU:

a) 24 canali, dal canale 637 al canale 660, corrispondenti alle frequenze da 1735.1 Mhz a 1739.9 Mhz e da 1830.1 Mhz a 1834.9 Mhz, su tutto il territorio nazionale, ovvero altri 24 canali in accordo alla definitiva definizione della porzione da 2x5 Mhz da reperire nella banda da 1715 a 1740 Mhz e da 1810 a 1835 Mhz.

Art. 3.

Coordinamento delle frequenze basse

1. Le modalità di coordinamento delle frequenze nelle aree territoriali e periferiche delle 16 maggiori città, ove applicabili, sono quelle derivanti dall'applicazione delle aree di rispetto definite nelle mappe allegate al provvedimento di assegnazione frequenze del Ministero delle comunicazioni n. 0044642 del 18 dicembre 1998.

Art. 4.

Risotto degli oneri per la liberazione delle bande

1. Ciascun gestore assegnatario delle frequenze di cui all'articolo 2 è tenuto al pagamento al Ministero della difesa degli oneri previsti dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113.

Art. 6.

Contributi

1. I gestori assegnatari delle frequenze di cui all'articolo 2 sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla normativa vigente, nonché quelli stabiliti dall'Autorità anche con riferimento alle frequenze oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'assegnazione temporanea delle frequenze di cui all'articolo 2 non modifica la durata del titolo autorizzatorio dell'assegnatario, né costituisce titolo per l'assegnazione definitiva, delle stesse o per l'assegnazione temporanea o definitiva di ulteriori frequenze.

2. Le assegnazioni temporanee oggetto del presente provvedimento hanno validità fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2000

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

DELIBERA n. 1/01/CONS del 10 gennaio 2001

Assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione

Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2001, n. 35

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", di seguito Autorità;

Vista la delibera n. 17/98 recante l'approvazione, tra l'altro, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1999;

Vista la propria delibera n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 5 febbraio 1998, "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998;

Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la propria delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000, "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2000, concernente la costituzione e le competenze del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione di licenze individuali per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazioni mobili di terza generazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000 di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il bando di gara del Ministero delle comunicazioni per la licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 2000;

Visto il disciplinare di gara approvato con deliberazione del Comitato dei Ministri in data 25 luglio 2000, relativo alla licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000), in data 31 luglio 2000, e successive integrazioni;

Vista la propria delibera n. 544/00/CONS del 1° agosto 2000, "Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la decisione 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza filo (UMTS) della terza generazione nella Comunità;

Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. ERC/DEC/(97)07 del 30 giugno 1997 sulla attribuzione delle bande di frequenza a livello europeo per l'introduzione dei servizi mobili della terza generazione;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(99)25 del 29 novembre 1999, sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi terrestri di comunicazioni mobili universali (UMTS) che operano nelle bande 1900-1980 Mhz, 2100 - 2025 Mhz e 2110 - 2170 Mhz;

Vista la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)01 del 28 marzo 2000, sull'estensione della decisione n. ERC/DEC/(97)07 sulle bande di frequenza per l'introduzione del sistema terrestre di comunicazioni mobili universali (UMTS);

Vista la specifica tecnica del *Third Generation Partnership Project* (3GPP) n. 3G TS 25.104 v3.2.0 (2000-3) sullo standard di trasmissione e ricezione radio dell'UMTS Terrestrial Radio Access UTRA (BS) FDD;

Vista la specifica tecnica del *Third Generation Partnership Project* (3GPP) n. 3G TS 25.105 v3.2.0 (2000-3) sullo standard di trasmissione e ricezione radio dell'UMTS Terrestrial Radio Access UTRA (BS) TDD;

Visti i provvedimenti del Ministero delle comunicazioni del 7 novembre 2000 di aggiudicazione della gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione;

Visti gli atti del procedimento di gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione consegnati in data 18 dicembre 2000 all'Autorità dal Ministero delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle licenze agli aggiudicatari;

Considerato che tutti gli aggiudicatari della licitazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione hanno dichiarato, così come previsto dalla delibera n. 410/99, articolo 5, comma 3, di adottare lo standard UMTS della famiglia IMT-2000;

Considerato che il processo di standardizzazione dei sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione viene attuato attraverso un progetto di partecipazione di vari organismi, tra cui partner dell'industria ed enti di standardizzazione regionali, tra cui l'ETSI, denominato 3GPP, le cui specifiche vengono poi adottate dai suddetti organismi di standardizzazione;

Considerato che l'attuale sviluppo della standardizzazione in ambito 3GPP per quanto attiene all'UMTS ha prodotto lo standard conosciuto come UMTS Release 99, cui i vincitori della gara per l'assegnazione delle licenze per i sistemi mobili di terza generazione hanno dichiarato di aderire, salvo successive evoluzioni;

Considerato che l'Autorità tiene come riferimento, nell'ambito dei sistemi UMTS FDD e TDD, le maschere spettrali di emissione e ricezione dei segnali, secondo le specifiche tecniche del 3GPP, ai fini dell'installazione degli apparati da parte dei soggetti assegnatari delle frequenze UMTS, e che potrà adottare disposizioni diverse adeguandosi alla futura normativa ETSI o CEPT al riguardo;

Sentiti nel corso del procedimento istruttorio i cinque aggiudicatari delle licenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione in merito ai criteri di assegnazione delle frequenze ed allo schema stesso di assegnazione, con le risultanze di seguito riportate:

1. L'Autorità, al fine di assegnare i blocchi di frequenze agli aggiudicatari, ha proceduto dapprima ad acquisire le posizioni degli stessi in merito ai criteri di assegnazione ed alle eventuali preferenze relative al posizionamento della risorsa spettrale loro aggiudicata all'interno della banda designata per l'UMTS terrestre;

2. successivamente l'Autorità, in data 5 dicembre 2000, ha proposto a ciascun aggiudicatario uno schema di assegnazione delle posizioni dei blocchi di frequenze, che tiene conto, tra l'altro, dell'uso efficiente dello spettro;

3. in data 15 dicembre 2000, l'Autorità ha consegnato agli aggiudicatari, sulla base dello schema di cui al punto precedente, una proposta relativa agli intervalli di variazione della frequenza centrale delle portanti all'interno della risorsa spettrale assegnata a ciascun aggiudicatario;

4. in data 4 gennaio 2001 l'Autorità, anche a seguito delle osservazioni ricevute in merito alle proposte formulate, ha convocato gli aggiudicatari, ha discusso in dettaglio le opzioni tecniche relativamente al posizionamento delle portanti ed alla disposizione dei blocchi FDD e TDD.

Considerato che, alla luce di quanto premesso, l'Autorità, ai fini del rilascio delle licenze, ha ritenuto opportuno procedere:

1. all'adozione dell'ordine di posizionamento dei blocchi di frequenze FDD e TDD assegnati agli aggiudicatari secondo la proposta formulata dall'Autorità in data 5 dicembre 2000;

2. alla determinazione, anche sulla base delle risultanze di un gruppo di lavoro tecnico formato da rappresentanti dell'Autorità stessa e dei cinque aggiudicatari, degli intervalli utili per il posizionamento delle portanti nei blocchi assegnati.

Considerato che altre soluzioni atte a migliorare la gestione dello spettro in ordine al posizionamento delle portanti saranno oggetto di analisi del predetto gruppo di lavoro tecnico.

Udite le relazioni del Presidente e dei Commissari prof. Silvio Traversa e avv. Alessandro Luciano;

DELIBERA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FREQUENZE

Art.1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della delibera n. 388/00/CONS.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'articolo 1 della delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999.

Art. 2.

Designazione delle frequenze nominali

1. Le frequenze nelle bande da 1920 Mhz a 1980 Mhz e quelle da 2110 a 2170 Mhz sono designate per l'utilizzo in modalità FDD in maniera accoppiata. La direzione di trasmissione è dal mobile nella banda inferiore e dalla rete nella banda superiore.

2. Le frequenze nelle bande da 1900 Mhz a 1920 Mhz e da 2020 Mhz a 2025 Mhz sono designate per l'utilizzo in modalità TDD

3. Le bande di frequenza di cui ai commi 1 e 2 sono divise in cinque porzioni di banda, nominate da A ad E, assegnabili ai cinque soggetti aggiudicatari della licitazione per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione, secondo quanto riportato nella tabella in allegato 1.

Art. 3.

Assegnazione delle frequenze

1. Il blocco di frequenze denominato A, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società IPSE 2000 s.p.a.

2. Il blocco di frequenze denominato B, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Telecom Italia Mobile s.p.a.

3. Il blocco di frequenze denominato C, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.

4. Il blocco di frequenze denominato D, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Andala 3G s.p.a.
5. Il blocco di frequenze denominato E, definito nell'allegato 1, è assegnato alla Società Omnitel Pronto Italia s.p.a.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della delibera n. 410/99, le frequenze assegnate con il presente provvedimento sono rese disponibili a partire dal 1° gennaio 2002.
7. L'Autorità, tenuto conto della decisione n. ERC/DEC/(99)25 di cui in premessa ed anche avvalendosi delle risultanze del gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo articolo 4, definisce, entro il 30 aprile 2001, con apposito provvedimento, i limiti per il posizionamento delle portanti all'interno delle porzioni di spettro di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE PORTANTI PER I BLOCCHI DI FREQUENZE DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONI MOBILI DI TERZA GENERAZIONE

Art. 4.

Apertura del procedimento e costituzione del gruppo di lavoro tecnico

1. E' avviato un procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione di un provvedimento ai fini del posizionamento delle portanti all'interno della porzione di spettro assegnata a ciascun aggiudicatario.
2. Nell'ambito del procedimento di cui al comma precedente è istituito un gruppo di lavoro tecnico, per la valutazione delle opzioni e la formulazione di una proposta relativa al posizionamento delle portanti all'interno della porzione di spettro assegnata a ciascun aggiudicatario.
3. Il gruppo di cui al comma 2 è coordinato dal responsabile del procedimento ed è composto da personale dell'Autorità e rappresentanti degli aggiudicatari.
4. Al gruppo di lavoro tecnico sono invitati a partecipare rappresentanti del Ministero delle comunicazioni.
5. Il gruppo di lavoro tecnico può audire Società produttrici di apparati per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione ed altri esperti esterni.
6. Il gruppo di lavoro tecnico predispose entro il 31 marzo 2001 una relazione finale.
7. Il direttore del Dipartimento regolamentazione provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'efficacia dell'assegnazione di frequenze di cui al presente provvedimento è subordinata, per ciascun assegnatario, al rilascio della relativa licenza.
2. L'assegnazione di frequenze risultante dal presente provvedimento non dà luogo ad alcun titolo ai fini dell'assegnazione agli aggiudicatari di altre frequenze, nella banda allocata o che sarà allocata all'UMTS o ad altro standard della famiglia IMT-2000, terrestre o satellitare, ovvero della destinazione all'uso per i servizi mobili di terza generazione di frequenze in altra banda.

La presente delibera è notificata agli aggiudicatari e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 gennaio 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

ALLEGATO I

TABELLA RIEPILOCATIVA DELLA SUDDIVISIONE DELLE FREQUENZE DISPONIBILI
PER I SISTEMI MOBILI TERRESTRI DI TERZA GENERAZIONE,
AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE AI SOGGETTI AGGIUDICATARI.

Blocco	Frequenze per uso FDD (banda nominale) in Mhz	Frequenze per uso TDD (banda nominale) in Mhz
A (35 Mhz)	1920 - 1935 e 2110 - 2125	1915 - 1920
B (25 Mhz)	1935 - 1945 e 2125 - 2135	1910 - 1915
C (25 Mhz)	1945 - 1955 e 2135 - 2145	2020 - 2025
D (35 Mhz)	1955 - 1970 e 2145 - 2160	1900 - 1905
E (25 Mhz)	1970 - 1980 e 2160 - 2170	1905 - 1910

DELIBERA n. 98/01/CONS del 7 marzo 2001

Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: sostituzione del sito di Pesche con il sito di Miranda-Santa Lucia

Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 7 marzo 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a) n. 2, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, in particolare l'articolo 35 dello stesso;

Vista la delibera n. 68/98 concernente l'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la delibera n. 105/99 concernente integrazioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999;

Vista la delibera n. 95/00/CONS concernente ulteriori integrazioni al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva così come integrato dalla delibera n. 105/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000;

Vista la delibera n. 664/00/CONS, concernente integrazioni e modifiche al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, in particolare recante rettifiche al sito di Novara, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 7 novembre 2000;

Vista la delibera n. 799 del 19 giugno 2000 della Giunta della Regione Molise, pervenuta all'Autorità in data 9 ottobre 2000 con nota del Ministero delle comunicazioni, con la quale è stato proposto l'inserimento nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva del sito in località Santa Lucia del Comune di Miranda in luogo del sito di Pesche;

Vista la nota summenzionata del Ministero delle comunicazioni che, fornendo le caratteristiche di ubicazione (coordinate geografiche e altezza s.l.m.) del sito di Miranda-Santa Lucia, ha rilevato, attraverso i sistemi di simulazione in dotazione, che la zona di copertura assicurata dal succitato sito è sostanzialmente equivalente a quella del sito di Pesche;

Considerato che l'Autorità ha proceduto, tramite le competenti strutture, a verificare che sulla nuova postazione possono essere confermate le stesse caratteristiche radioelettriche di irradiazione degli impianti già attribuite sulla postazione di Pesche senza alterare la situazione di compatibilità radioelettrica con gli altri siti di piano;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di sostituzione del sito avanzata con la summenzionata delibera della Giunta della Regione Molise;

Udita la relazione del Commissario Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato è modificato ed integrato come segue:

a) il sito di Pesche nella Regione Molise è soppresso.

b) viene inserito il nuovo sito di Miranda-Santa Lucia, la cui scheda tecnica è allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Rimane invariato per il resto il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2 della delibera n. 95/00/CONS.

3. Copia del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così come modificato in attuazione della presente delibera, è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n.25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 marzo 2001

Il Presidente
ENZO CHELI